

**COMUNE DI TOMBOLO**

Provincia di Padova

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE***Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di 1^a convocazione***OGGETTO****Gettoni di presenza Consiglieri Comunali: invarianza di spesa e determinazione dell'importo.**

L'anno duemilaquattordici, addì cinque del mese di giugno, alle ore 21.00, nella sala delle adunanze della sede municipale.

Per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti in data utile è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

N.	Cognome e nome	Pres	Assenti		N.	Cognome E Nome	Pres	Assenti	
			G.	I.				G.	I.
1	Andretta Cristian	X			8	Marchetti Vanda	X		
2	Vuolo Marilisa	X			9	Bertollo Nicola Giuseppe	X		
3	Frasson Luca	X			10	Peggion Maurizio	X		
4	Vighesso Alberto	X			11	Andretta Enzo		X	
5	Gomez Rodrigo Patricia	X			12	Bergamin Alessandra	X		
6	Vighesso Oscar	X			13	Zorzo Franco	X		
7	Parolin Davide Antonio	X							

Partecipa alla seduta il dr. Sorace Francesco, Segretario Generale del Comune.

Interviene alla seduta l'Assessore esterno dott.ssa Cusinato Elisa, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto.

Andretta Cristian nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Consiglieri Gomez Rodrigo Patricia, Marchetti Vanda, Bergamin Alessandra.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto che, a seguito delle elezioni amministrative del giorno 25 Maggio 2014, sono stati rinnovati gli organi comunali;
- Visto l'art. 82, commi 1 e 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recitano:
 - “1. (Comma così modificato:
 - dal comma 731 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - in sede di conversione dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 225; Art. 2, comma 9-quater) Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente.
 - ... omissis ...
 - 8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
 - b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
 - c) (lettera così sostituita dall'art. 2, c. 25.c, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;
 - d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;
 - e) (lettera soppressa dall'art. 5, c. 6, lett. b.1) del D.L. 31.05.2010, n. 78);
 - f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.”;
- Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante:
 - “Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265.”

- Dato atto che, in assenza della emanazione del decreto di cui all'art. 82, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione (Art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al disposto degli articoli 1 e 2, e dell'allegato "A" allo stesso D.M. n. 119/2000 e, conseguentemente, per il Comune di Tombolo con 8227 abitanti risultanti dall'ultimo censimento della popolazione il gettone di presenza per i consiglieri comunali è stato fissato in € 18,09;
- Visti i commi 135 e 136 dell'art. 1 della L. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" che testualmente recitano:
"comma 135: All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:*
 - «a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;*
 - b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;*
 - "comma 136: I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti".*
- Richiamata la Circolare del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, datata 24.04.2014, che, fornendo una prima interpretazione inerente i parametri di riferimento per assicurare l'invarianza di spesa, evidenzia: "al fine di individuare un criterio di calcolo uniforme per tutti i comuni, si ritiene che l'interpretazione della legge 56 del 2014 debba tenere conto delle esigenze di rafforzamento delle misure di contenimento e controllo della spesa che costituiscono uno dei principali obiettivi cui è finalizzata la legge, funzionale alla correzione e al risanamento dei conti di finanza pubblica». Per questo anche i comuni che, non essendo ancora andati al voto non hanno potuto ridurre consiglieri e assessori, dovranno «parametrare la rideterminazione degli oneri per assicurare l'invarianza di spesa» ai tagli del dl 138/2011 convertito in legge 148/2011";
- Ritenuto di dovere rideterminare la misura dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali in applicazione delle norme prima richiamate;
- Vista la tabella comparativa del numero di consiglieri previsti dalla L 148/2011 e dalla nuova Legge 56/2014, come segue:

Comuni per fasce demografiche	Numero dei consiglieri comunali (escluso il Sindaco) dopo il <u>decreto legge 138/2011 convertito in legge n. 148/2011</u>	Numero dei consiglieri comunali (escluso il Sindaco) dopo la modifica operata dalla legge 7 aprile 2014 n. 56
più di 1 milione	48	48
da 500.001 a 1 milione	40	40
da 250.001 a 500.000	36	36
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con	32	32

popolazione inferiore		
da 30.001 a 100.000	24	24
da 10.001 a 30.000	16	16
da 5.001 a 10.000	10	12
da 3.001 a 5.000	7	12
da 1.001 a 3.000	6	10
fino a 1.000	6	10

- Dato atto che il Comune rientra nella seguente fascia demografica: da 5.001 a 10.000 abitanti;
- Considerato che il numero dei consiglieri secondo il dettato del D.L. 138/2011 è di 10 e pertanto risulta il seguente costo:

D.L. 138/11			
	Numero	Gettone	Costo seduta
Consiglieri	10	18,09	180,900

- Atteso che per assicurare l'invarianza della spesa con 12 consiglieri come previsto dalla legge 56/2014 è necessario un gettone di presenza pari a € 15,075 come sotto dimostrato:

Indennità riparametrata per assicurare lo stesso costo con il numero di Consiglieri Comunali previsto dalla legge 56/2014			
	Numero	Gettone	Costo seduta
Consiglieri	12	15,075	180,900

- Udita una brevissima relazione del **Sindaco** che spiega la proposta in oggetto, riferendo altresì anche i costi della Giunta Comunale rimarranno invariati rispetto alla precedente amministrazione;
- Visto l'allegato verbale n. 27 del 31.5.2014 del revisore unico attestante l'invarianza di spesa, in rapporto alla legislazione vigente;
- Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata;
- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- Visto lo statuto comunale;
- Visti gli allegati pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Peggion, Bergamin e Zorzo) espressi per alzata di mano;

delibera

- 1) di fissare, in € 15,07, il gettone di presenza di cui all'art. 82, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dovuto ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del consiglio;